

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio  
(CORDOVA)

nella tornata 30 marzo 1867.

Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1866, numero 3336 che estende alle provincie venete ed a quella di Mantova le leggi sulle private industriali.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 3. Aprile 1867.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- 203
- UFF. 1 *Ricci V.* UFF. 6 *Venanzi*
  - " 2 *Vizzoli* " 7 *Michellini*
  - " 3 *Mospurgo* " 8 *Ducati*
  - " 4 *Alberici* " 9 *Christiano*
  - " 5 *D'Ancona*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Ricci V.*

Segretario *D'Ancona*

Relatore *Mospurgo*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 16. Aprile 1867.

Approvata la Legge nella tornata del 16. Aprile 1867.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10. ant.</i> del <i>8. Aprile</i>	nel <i>ufficio 1°</i>
Alle ore <i>10. ant.</i> del <i>16. "</i>	nel <i>gabinetto 1°</i>
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

204

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(CORDOVA)

*nella tornata 30 marzo 1867.*

**Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1866, numero 3336 che estende alle provincie venete ed a quella di Mantova le leggi sulle privative industriali.**

SIGNORI! — La patente imperiale austriaca del 15 agosto 1852 sui privilegi a tutela di nuove invenzioni e scoperte industriali, stabilisce un trattamento negli affari a questo servizio relativi, che non può conciliarsi coi nostri sistemi amministrativi.

Per tacere di altre sostanziali differenze basterà al riferente l'accennare come in Austria il brevetto di privativa industriale sia rilasciato dall'imperatore, dopo che la domanda e i documenti che debbono accompagnarla sono stati esaminati da speciali uffici; da noi al contrario, la legge adottando molto saviamente in questa parte il sistema americano, ha stabilito doversi rilasciare una semplice dichiarazione nella quale accennasi come l'attestato sia ammesso senza esame preventivo del merito o della verità della scoperta. (Articolo 7 della legge 30 ottobre 1859.)

Non occorre ch'io vi dica, o signori, quali inconvenienti si sarebbero verificati conservando nello Stato due legislazioni diverse sulla materia e quali danni avrebbero risentito gli inventori. Coteste persone, che pur troppo sono chiamate a contribuire potentemente al progresso sociale applicando il loro ingegno a quei

pratici miglioramenti di cui l'industria sente tanto bisogno, hanno pure diritto di vedere convenientemente tutelate le loro scoperte. Quando per garantirle dovessero compiere difformi formalità e sottostare a tasse doppiamente gravi, imposte da due leggi diverse, la protezione de' prodotti del loro ingegno potrebbe diventare illusoria o mal sicura, ed il Governo si troverebbe in difficili condizioni per esercitare la sua azione. Era quindi di somma urgenza l'unificare in tutto il regno il servizio delle privative industriali, ed io credetti compiere un dovere sottoponendo alla firma sovrana un decreto con cui ordinavasi la pubblicazione, nelle provincie recentemente chiamate a far parte della libera famiglia italiana, delle leggi 30 ottobre 1859, n° 3731, e 31 gennaio 1864, n° 1657.

Le ragioni esposte nella relazione che si presenta alla Camera insieme al decreto firmato da S. M. nell'udienza del 22 novembre 1866, varranno, giova sperarlo, a giustificare l'operato del referente a cui non resta che chiedervi la conversione in legge del decreto medesimo.

PROGETTO DI LEGGE

---

3

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

---

*Articolo unico.*

È convalidato il regio decreto del 22 novembre 1866, n° 3336, col quale le leggi del 30 ottobre 1859, n° 3731 e 31 gennaio 1864, n° 1657 sulle privative industriali, sono pubblicate e messe in vigore nelle provincie venete ed in quella di Mantova.

*Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio a S. M. in udienza del 22 novembre 1866 sul decreto per l'estensione alle provincie venete ed alla provincia di Mantova delle leggi del 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864 intorno alle privative industriali.*

SIRE! — Fin da quando la Lombardia annettevasi al regno di Sardegna, il Governo sentì la necessità d'introdurre per le privative industriali una legge unica, essendosi riconosciuto impossibile di tutelare efficacemente i diritti degli inventori colle diverse norme che li regolavano dapprima ne' due Stati.

Si ottenne l'intento col reale decreto 30 ottobre 1859, che ha forza di legge perchè promulgato nel tempo in cui venivano concessi poteri eccezionali al Vostro Governo. Con tale decreto estendevasi alle provincie lombarde la legge in vigore nella Sardegna sino dal 1855, perfettamente conforme ne' principii che la conformano alla legislazione delle nazioni più progredite.

Allorchè operavasi l'annessione di altre provincie del nuovo regno, il Governo propose al Parlamento l'estensione a tutto lo Stato della legge 1859, la quale fu effettivamente applicata mediante la legge del 31 dicembre 1864. Pertanto meglio di due anni vige fra noi una legge unica sulle privative industriali che vi ha fatto buonissima prova ed ha permesso che il numero delle scoperte guarentite avesse a crescere considerevolmente senza che del resto si sia verificato alcun richiamo.

La felice rivendicazione delle provincie venete e di quella di Mantova crea nuove necessità a questo rispetto. È in vigore presso quelle provincie la patente del 15 agosto 1852 sui privilegi a tutela di nuove scoperte industriali, la quale sebbene non differisca nelle norme principali dalla nostra legge, stabilisce però un trattamento diverso. Inoltre con due legislazioni è assai difficile che l'inventore possa essere guarentito efficacemente in tutto lo Stato, perocchè a conseguire quel fine fa d'uopo che esso compia simultaneamente varie maniere di formalità e soddisfi al doppio pagamento di tasse non tanto lievi.

L'interesse adunque della regolarità di un servizio di grande importanza e il bisogno che gli inventori sieno guarentiti in tutto il regno, richiedono la imme-

diata pubblicazione nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova dalla nostra legge sulle privative industriali.

A tale intento è rivolto lo unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M. In esso, dovendosi pure provvedere alla iscrizione ed estensione delle privative che sono in vigore, è proposto di serbare le stesse norme stabilite dalla legge del 31 gennaio 1864. Così il Parlamento, alla cui sanzione deve essere presentato l'unito decreto, vedrà che il Governo rispettò, per quanto gli era consentito dalle contingenze, le sue prerogative applicando al Veneto ed al Mantovano la legislazione industriale colle stesse discipline dal medesimo ammesse per le altre provincie.

### VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 30 ottobre 1859, n° 3731;

Veduta la legge del 31 gennaio 1864, n° 1657;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Vengono pubblicate ed avranno vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova le leggi del 30 ottobre 1859, n° 3731, e del 31 gennaio 1864, n° 1657, sulle privative industriali.

Art. 2. Le patenti per privilegi industriali, già concesse dal cessato Governo austriaco, conservano la loro efficacia, semprechè a cura degli interessati vengano iscritte all'ufficio delle privative presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente, e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concesso, o sino al suo legale annullamento.

Art. 3. Per l'iscrizione, di cui all'articolo precedente, sarà cura degli interessati di presentare copia della patente austriaca in lingua italiana, debitamente legalizzata.

Art. 4. In niun caso la durata delle patenti di privilegio di cui sopra potrà eccedere 15 anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5. I privilegi iscritti in conformità all'articolo 2 e le privative industriali, che già sono regolate dalla

6

legge 30 ottobre 1859, potranno essere estesi a tutto lo Stato, sulla domanda ed al rischio e pericolo di coloro ai quali essi spettano, per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire 40 da pagarsi anticipatamente ed una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e per la conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta legge del 30 ottobre 1859.

Art. 6. Le domande di privativa ancora in corso potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente decreto, per essere estese alle provincie della Venezia ed a quella di Mantova, e sarà provveduto su di esse a norma della legge del 30 ottobre 1859.

Art. 7. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

COBDOVA.

209

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei deputati

**RICCI LORENZO, TOZZOLI, MORPURGO, MORINI, D'ANCONA L.,  
TERRONI, MICHELINI, DUCATI, CHIDICHIMO**

sul progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

*nella tornata del 30 marzo 1867*

Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1866, numero 3336, che estende alle provincie venete ed a quella di Mantova le leggi sulle privative industriali.

**Tornata del 16 aprile 1867**

SIGNORI! — Era non pur utile, ma imperioso provvedimento, dopo la felice rivendicazione del territorio veneto e mantovano, quello di far succedere alla legislazione austriaca ivi vigente sulle privative industriali, le diverse discipline da cui le nuove invenzioni e scoperte sono regolate in tutto il regno. Come a breve intervallo di tempo le nuove relazioni economiche annodate nella penisola tra vari gruppi di popolazione avevano manifestato l'urgenza di provvedere alla tutela de' reciproci diritti derivanti da concessioni di brevetti industriali; come in quell'occasione ebbe ad esperirsi che l'unificazione legislativa era il solo mezzo valevole ad attuare una simile protezione; così anche nelle provincie venete e mantovana il Governo del Re si affrettava ad estendere, col regio decreto 22 novembre 1866, n° 3336, le leggi del 30 ottobre 1859, n° 3731 e del 31 gennaio 1864, n° 1657.

La vostra Commissione pertanto, anche per le conclusioni unanimi degli uffizi, non poteva a meno di riconoscere la opportunità del progetto governativo e viene quindi a proporvi la convalidazione del regio decreto 22 novembre 1866.

Portando un'ampiezza d'esame, ch'è certamente lodevole, qualche ufficio fece esternare nel seno della Commissione il desiderio che il decreto 30 ottobre 1859, col quale sono ormai tutelati i diritti degli inventori in tutto il regno, aggiungesse maggiore efficacia a questa protezione specialmente a vantaggio delle invenzioni e scoperte più meritevoli, rammentando che non di rado si lasciasse aperto l'adito a contestazioni di mala fede, le quali scemavano forza ai provvidi scopi della legge. Ma la Commissione, facendo pure giustizia a tali avvertenze, non credette opportuno di addentrarsi in una discussione che presta tuttora argomento a fervide dispute della scienza e potrebbe venir sollevata allora soltanto che si trattasse d'una riforma generale della legge vigente. Egli confida nondimeno che il Governo terrà conto degli eventuali reclami e sottometterà, se sia necessario, al potere legislativo la discussione degli opportuni rimedi.

Prescindendo in questo modo da una pertrattazione teorica ed eccedente i confini delle sue attribuzioni, la Commissione volle invece assoggettare a diligente comparazione la patente imperiale austriaca ormai esautorata e il regio decreto dell'ottobre 1859; come si fece debito altresì di esaminare se nel decreto, di cui è proposta la convalidazione, i diritti dipendenti dalle concessioni del Governo austriaco fossero scrupolosamente rispettati.

In questa indagine la vostra Commissione ebbe a convincersi che l'apprezzamento più esatto della legge austriaca è quello che l'onorevole ministro esponeva nella relazione precedente il decreto 22 novembre 1866; e non esitava a constatare, in pari tempo, che l'articolo 2 di questo decreto dava piena soddisfazione ai diritti precedentemente acquistati.

Solo parve alla vostra Commissione che il termine di sei mesi, prefisso nello stesso articolo alla iscrizione delle patenti d'origine austriaca presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ond'esse conservassero la loro efficacia, potesse forse far perigliare i diritti dei meno solerti. E reputando equo di scemare il più che si potesse la molestia delle formalità annesse a questa iscrizione, ha creduto conveniente di proporvi in un separato articolo, aggiunto al progetto di legge, la prorogazione di questo termine ad *un anno*, decorrente dalla pubblicazione del decreto convali-

dato. Essa confida che questa proposta ispirata da sole ragioni di equità non sollevierà alcuna obbiezione.

Finalmente la Commissione attinge argomento da questo progetto di legge per raccomandare al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio che la protezione sì giustamente accordata nelle provincie venete e mantovana ai nuovi processi industriali non abbia a mancare per analogia di ragione anche alle *marche, ai segni e ai nomi di fabbrica*. Nè sarà certamente necessario di fornire alcuna prova della convenienza di questa tutela, già fatta manifesta dal duplice carattere di tali contrassegni, i quali rafforzano da un lato l'interesse nazionale avvalorando la fama del prodotto come delle fabbriche produttrici, e dall'altro lato sono guarentigia non ispregevole dei leali processi di fabbricazione.

Dopo queste considerazioni la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'accettazione dell'unito progetto di legge, augurando che ai vincoli di nazionalità, affermati con sì animosa perseveranza in ogni parte d'Italia, si accompagnino robuste fratellanze economiche, e si avvigorisca l'emulazione feconda del lavoro e dei traffici per cui la patria ebbe un giorno indubbio primato.

MORPURGO, *relatore*.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Articolo unico.~~ 1°

È convalidato il regio decreto del 22 novembre 1866, n° 3336, col quale le leggi del 30 ottobre 1859, n° 3731 e 31 gennaio 1864, n° 1657 sulle privative industriali, sono pubblicate e messe in vigore nelle provincie venete ed in quella di Mantova.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

È prorogato ad *un anno* il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 2 del decreto 22 novembre 1866, per iscrivere utilmente all'ufficio delle privative presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio le patenti per privilegi industriali concesse dal Governo austriaco.

La decorrenza del termine rimane ferma, come nel suddetto decreto, dal giorno dell'avvenuta sua pubblicazione.

*Approvato nella Camera del 26. aprile 1867.*

*R. L. 28/4*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

---

210

Il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a presentare e discutere in Parlamento il progetto di legge, che convalida il Nostro Decreto, del 29 Novembre 1866, che estende, alle Provincie Venete ed, a quella di Mantova le leggi sulle privative industriali.

Dato, a Roma addì 23 Dicembre 1866

*[Handwritten signature]*

Cardona